



**Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2019.
Art. 11, legge n. 431/1998.**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO B
DELLA DGR N. 1643 DEL 5 NOVEMBRE 2019**

1. Al punto 2. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO la lettera g) è eliminata.
2. Al punto 5. LIQUIDAZIONE, l'ultimo paragrafo è sostituito dai seguenti:

“Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito a titolo di premio di cofinanziamento fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo il cui importo è indicato nell'Allegato A alla DGR n. 1643/2019 che approva i criteri di riparto.
L'importo del premio sarà proporzionale all'eccedenza del cofinanziamento stanziato da ciascun Comune, rispetto al minimo richiesto. In ogni caso tale premio non potrà superare il valore dell'eccedenza rispetto al cofinanziamento minimo stanziato.
Le eventuali eccedenze del premio di cofinanziamento non assegnate, al pari del 90% delle somme a disposizione, saranno ripartite in base al rapporto fra il fabbisogno delle domande espresso da ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.”
3. Al punto 6. RIPARTO AI COMUNI, dopo il secondo paragrafo, vanno aggiunti i seguenti:

“Al fine di far fronte alle emergenze di nuclei familiari in difficoltà economica a seguito delle misure COVID-19, i Comuni sono autorizzati ad erogare immediatamente contributi fino al limite delle somme stanziate a titolo di cofinanziamento, dei quali si terrà conto in sede di riparto.
I destinatari di tali anticipi di contributo, indipendentemente dall'ammissibilità, dovranno presentare domanda di partecipazione al riparto.
Nel caso le risorse siano insufficienti, i Comuni potranno incrementare la misura del cofinanziamento e tale nuova misura parteciperà al riparto del premio.”

